



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA COSTITUZIONE DI CENTRI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI MOTIVATE DA ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i;

VISTA la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

VISTA la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

VISTO il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»;

VISTO il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il Decreto legislativo n. 101/2018 in attuazione del Regolamento UE 2016/679;

VISTO il D.P.C.M. 11 dicembre 2003, recante “Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39”;

VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2010, recante “Disciplina dell'autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 1 ottobre 2012, recante “Ordinamento e strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2012, Reg. 9, Foglio 313;

VISTO il D.P.C.M. del 22 febbraio 2019, di modifica del D.P.C.M. del 1 ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2019 al n. 540;

VISTO il D.P.C.M. 8 aprile 2019, concernente la riorganizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità, con efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019, al n. 880 che tra l'altro attribuisce compiti e funzioni all'UNAR;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

VISTA la Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione del Dipartimento per le Pari Opportunità anno 2020 del 28 luglio 2020, registrata dalla Corte dei conti il 15 settembre 2020 al n. 2120;

VISTA la Raccomandazione CM/Rec (2010)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere (adottata dal Comitato dei Ministri il 31 marzo 2010);

VISTA la Risoluzione del Parlamento Europeo del 24 maggio 2012, sulla lotta all'omofobia in Europa;

VISTI gli orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali adottati dal Consiglio europeo il 24 giugno 2013 (11153/13);

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014, sulla Road Map dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere, che invita "la Commissione europea, gli Stati membri e le agenzie competenti a collaborare alla definizione di una politica globale pluriennale per la tutela dei diritti fondamentali delle persone LGBTI" e individua i temi e gli obiettivi prioritari;

VISTE le Conclusioni del Consiglio europeo del 16 giugno 2016, in cui si invitano "Gli Stati Membri a rafforzare e continuare a sostenere l'azione dei meccanismi istituzionali, inclusi gli enti nazionali per le pari opportunità, che sono strumenti essenziali per la non discriminazione delle persone LGBT", nonché ad "Agire per combattere la discriminazione sulla base dell'orientamento e dell'identità di genere";

VISTA la Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere 2013 – 2015, in adesione al Programma del Consiglio d'Europa per l'attuazione e l'implementazione della Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri, per la quale l'UNAR, in qualità di Equality Body nazionale, è stato individuato come focal point;

VISTO il rapporto annuale indipendente Rainbow 2020, redatto da ILGA Europe, che analizza il livello dei diritti umani delle persone LGBT sulla base delle leggi e delle politiche in 49 Stati, ed evidenzia per il nostro Paese un indice pari al 23%;

VISTA l'indagine della Commissione europea Eurobarometro 2019 sulle discriminazioni nei paesi dell'Unione, che evidenzia che in Italia il livello di accettazione dell'uguaglianza di diritti nei confronti delle persone LGBT è minore rispetto alla media europea;

VISTA la Strategia europea per l'uguaglianza delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, non binarie, intersessuali e queer (LGBTIQ) 2020-2025, presentata dalla Commissione europea il 12 novembre 2020;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

VISTO l'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

VISTO il Decreto Legge 12 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO in particolare l'articolo 105-quater, come modificato dall'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126 che prevede la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere;

VISTO il Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del 17 dicembre 2020, che individua le modalità di attuazione del comma 2 del sopra citato art. 105-*quater*, come modificato dall'articolo 38-bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Premessa

Molte persone LGBT vivono una condizione di fragilità dovuta all'allontanamento dai nuclei familiari a causa dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere e alle conseguenti difficoltà a trovare un alloggio in cui vivere e un lavoro con il quale sostenersi.

L'inclusione sociale, intesa come processo multidimensionale, presuppone la disponibilità dell'alloggio e l'inserimento nel mondo del lavoro.

Il sondaggio dell'Eurobarometro 2019 ha evidenziato che l'Italia si colloca sotto della media europea quanto a grado di inserimento sociale delle persone LGBT e percezione delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.

Tali dati sono confermati anche dal Rainbow Report pubblicato da ILGA EUROPE 2020 in occasione della Giornata Internazionale contro l'omotransfobia, che colloca il nostro Paese al 35° posto rispetto all'avanzamento dei diritti delle persone LGBT.

Inoltre la FRA (Fundamental Rights Agency) ha pubblicato nel maggio 2020 un report dal quale emerge che solo il 39% del campione ha dichiarato di esprimere in pubblico la propria identità; il 28% ha dichiarato di aver subito discriminazioni sul luogo di lavoro, il 32% di aver subito negli ultimi cinque anni almeno un episodio di violenza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

Altro dato rilevante è che solo il 16% del campione intervistato ha denunciato alle forze dell'ordine episodi che li hanno interessati sotto tali profili.

Riguardo al tema dell'emergenza abitativa e della qualità della vita delle persone LGBT è emerso, inoltre, che l'Italia è al di sotto della media europea nella maggior parte delle voci: sistemazione presso parenti o famiglia/sistemazione temporanea di emergenza/sistemazione in luoghi non destinati a abitazione.

Secondo una indagine di FEANTSA (Federazione europea delle organizzazioni nazionali che lavorano con i senzatetto) 1 persona LGBT su 5 sperimenta la condizione di senza fissa dimora, nello specifico: 1/3 delle persone transessuali e quasi il 40% delle persone intersex.

La recente emergenza sanitaria ha, inoltre, posto in evidenza la carenza di risposta al problema delle persone LGBT prive di idonea sistemazione alloggiativa o costrette a convivere in contesti violenti e/o maltrattanti, il tutto aggravato da assenza di lavoro.

Il presente Avviso mira a selezionare progetti che abbiano l'obiettivo di istituire e/o gestire Centri contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere o di supportare Case di accoglienza già esistenti dedicate a soggetti vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, o che si trovino in condizioni di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere, in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento, indipendentemente dal luogo di residenza.

Articolo 1 **Quadro di riferimento**

Il presente Avviso pubblico è emanato in attuazione delle previsioni di cui al decreto legge 12 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

In particolare, l'articolo 105-*quater* di detto decreto, come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede un incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione ed il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime, ma soprattutto al fine di realizzare, in tutto il territorio nazionale, Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere.

In attuazione di detta normativa, con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 17



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

dicembre 2020, viene istituito il “Programma per la prevenzione ed il contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere”, che prevede la realizzazione su tutto il territorio nazionale di Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale ed identità di genere.

Il decreto ministeriale stabilisce che i Centri contro le discriminazioni devono garantire, a titolo gratuito, alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, in materia di mediazione sociale e, ove necessario, anche alloggio e vitto.

Possono essere promossi e gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata nonché dalle associazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto dei destinatari dell’intervento.

Il decreto ministeriale, in considerazione della necessità di dare immediata applicazione a tali previsioni per fronteggiare, con urgenza, l’aggravarsi delle situazioni di disagio determinato dall’emergenza sanitaria da COVID-19, quale misura di prima ed immediata applicazione, in piena coerenza con la *ratio* delle norme attributive delle somme rese disponibili, ha statuito che, fino all’approvazione del primo programma (da emanarsi entro il 31 marzo 2021), il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), indice un Avviso pubblico per l’assegnazione delle risorse relative all’anno 2020 ai Centri contro le discriminazioni.

Articolo 2

Finalità, obiettivi ed oggetto

1. La finalità del presente Avviso è quella di fornire una tutela concreta alle persone LGBT vittime di violenza fondata sull’orientamento sessuale e/o sull’identità di genere, alle persone LGBT allontanate da casa in ragione dell’orientamento sessuale e/o della identità di genere, alle vittime di violenza familiare, ed in generale alle persone LGBT, ivi compresi migranti LGBT e/o comunque in stato di vulnerabilità, con il preciso obiettivo di realizzare altresì specifici progetti per il loro inserimento socio/lavorativo.
2. L’obiettivo è quello di selezionare progetti in grado di dare sostegno e aiuto alle persone LGBT vittime di discriminazione e/o di violenza omotransfobica e al contempo di rispondere alle istanze abitative delle persone LGBT allontanate da casa in ragione del loro orientamento sessuale e/o identità di genere, favorendo, nel contempo, percorsi di inserimento lavorativo.
3. Con il presente Avviso si intende, quindi, promuovere la realizzazione e la diffusione dei servizi a tutela delle persone LGBT – Centri contro le discriminazioni/Case di accoglienza – su tutto il territorio nazionale, anche mediante accordi con gli enti regionali e locali.
4. Le attività oggetto del presente Avviso pubblico dovranno riguardare:
 - a) la creazione o il potenziamento di Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

- b) il potenziamento di Case di accoglienza già presenti sul territorio italiano, per vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere o che si trovino in condizioni di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale e identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento, indipendentemente dal luogo di residenza.
5. È richiesto dunque che venga presentato un progetto volto a realizzare una delle attività di cui ai punti a) e b). Ogni progetto dovrà prevedere assistenza legale, sanitaria, psicologica, forme di in/formazione, consulenza e orientamento per l'inserimento socio-lavorativo, con accompagnamento e sostegno a percorsi di formazione specialistici, finalizzati ad avviare percorsi di vita autonoma.
6. Tutte le attività dovranno essere compatibili ed in generale conformi con gli obblighi vigenti imposti dalla normativa in materia di contrasto all'epidemia COVID-19.

Articolo 3 Destinatari

1. Sono destinatarie dei progetti le persone vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale e/o sull'identità di genere, nonché quelle che si trovino in condizioni di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale e/o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento, indipendentemente dal luogo di residenza.

Articolo 4 Soggetti proponenti e requisiti

1. Possono presentare una proposta progettuale i seguenti soggetti:
 - a) gli enti locali, in forma singola o associata, anche con riferimento agli enti territoriali;
 - b) le associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto di soggetti di cui all'articolo 3;
 - c) i soggetti di cui alle lettere a) e b), in forma associata.
2. Gli **enti locali di cui al comma 1, lettera a)**, possono ricorrere, laddove compatibili, ad una delle forme associative previste dal Titolo II, capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Le **associazioni di cui al comma 1, lettera b)**, devono:
 - essere iscritte agli albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate, ovvero ad Albi regionali appositamente istituiti;
 - essere costituite da almeno tre anni, non avere scopo di lucro, prevedere nel loro statuto la promozione della cultura dei diritti e della tutela dei diritti delle persone LGBT ed avere una comprovata esperienza in questo settore;
 - nel caso di Case di accoglienza per persone LGBT già esistenti, dimostrare di gestire o cogestire dette strutture da almeno un anno;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

- in ragione della specificità del *target* coinvolto, dimostrare l'*expertise* nel supporto a persone particolarmente vulnerabili o socialmente svantaggiate, nello specifico persone LGBT.
4. In relazione ai **soggetti di cui al comma 1, lettera c)**, qualora si intenda partecipare in forma associata, al momento della presentazione del progetto, deve essere data chiara indicazione della composizione dell'Associazione temporanea di scopo (ATS), con apposita dichiarazione di impegno alla costituzione della medesima, sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i soggetti interessati, e contestuale indicazione del soggetto designato per il ruolo di capofila.
 5. Se il soggetto capofila dell'ATS è un ente locale, deve essere garantita la partecipazione di almeno una associazione di cui **al comma 1, lettera b)** avente i requisiti specificati al comma 3.
 6. È ammessa la presenza in ciascun ATS di associazioni, non in qualità di capofila, che si sono costituite da meno di tre anni e che dimostrino comprovata esperienza nell'assistenza a vittime di discriminazione e violenza motivate da orientamento sessuale e identità di genere o in condizioni di vulnerabilità.
 7. La formalizzazione della costituzione dell'ATS potrà avvenire anche dopo la presentazione del progetto, tramite mandato collettivo irrevocabile conferito all'Ente o all'Associazione indicata quale capofila e mandataria, autenticato nelle firme o altrimenti sottoscritto con firma digitale.
 8. Fermo restando quanto sopra, è consentito prevedere anche il coinvolgimento di altri partner pubblici o privati la cui adesione dovrà essere formalizzata con apposita lettera di adesione al progetto.
 9. L'Ente o l'Associazione proponente è comunque responsabile della realizzazione del progetto presentato, del coordinamento delle azioni previste e della rendicontazione delle attività e delle spese sostenute.
 10. La realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta esclusivamente dal proponente sia in forma singola o ATS, non essendo ammesso l'affidamento a soggetti terzi delle attività medesime.
 11. Ciascun Ente o Associazione, a pena di esclusione, può presentare un solo progetto e non può partecipare ad altra proposta progettuale.
 12. I requisiti prescritti dall'Avviso devono essere posseduti dal soggetto proponente e dallo stesso dimostrati al momento della scadenza del termine prescritto dall'Avviso.
 13. È richiesto, inoltre, che il soggetto proponente dimostri di possedere la capacità di garantire lo svolgimento delle attività oggetto dell'Avviso.

Articolo 5

Requisiti minimi degli interventi richiesti e modalità di esecuzione dei servizi

1. La proposta progettuale dovrà riguardare la progettazione, realizzazione, gestione e/o potenziamento di Centri contro le discriminazioni o il potenziamento di Case di accoglienza già esistenti per persone LGBT secondo i requisiti sotto specificati.
2. **Centri contro le discriminazioni**
Il soggetto proponente dovrà presentare una proposta per la realizzazione e la gestione o il potenziamento di Centri contro le discriminazioni ossia sedi operative per attività finalizzate a



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

contrastare le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e/o identità di genere. Tali strutture di seguito saranno denominate "Centri" e dovranno possedere i requisiti di abitabilità, oltre che locali idonei a garantire le diverse attività.

Il Centro deve possedere i seguenti requisiti:

- a) facilità di accesso;
- b) l'apertura di cinque giorni su sette;
- c) un numero di telefono accessibile 24 h su 24, anche mediante segreteria telefonica o messaggistica;
- d) un'adeguata pubblicizzazione della struttura e del servizio;
- e) la garanzia dell'anonimato e della riservatezza delle persone;
- e) la competenza sulla tematica della violenza e discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o identità di genere.

Il Centro garantisce i seguenti servizi minimi a titolo gratuito:

- a) l'ascolto con colloqui telefonici;
- b) la protezione e l'accoglienza;
- c) il supporto psicologico;
- d) l'assistenza legale sia in sede civile che penale;
- e) l'orientamento al lavoro con previsione di corsi di in/formazione, consulenza e orientamento per l'inserimento lavorativo e, laddove possibile, la predisposizione di un programma di formazione, sostegno e avviamento lavorativo mediante progetti specifici;
- f) l'orientamento all'autonomia abitativa.

Il Centro dovrà adottare la Carta dei servizi, garantendo l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività.

Non è consentito l'accesso ai locali del Centro agli autori delle discriminazioni o delle violenze.

Il Centro dovrà, inoltre, predisporre adeguate forme di raccordo con i servizi socio-sanitari, con le forze dell'ordine, con le strutture pubbliche competenti, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti.

Il Centro dovrà predisporre un percorso di sostegno e accompagnamento della persona e, ove possibile, un piano di reinserimento socio-lavorativo.

Il Centro, utilizzando anche la collaborazione con le forze dell'ordine, si dovrà avvalere della rete dei competenti servizi pubblici con un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza o della discriminazione subita sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico.

Il Centro dovrà operare in modo integrato, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, e assicurare i collegamenti diretti con le strutture di accoglienza LGBT presenti sul territorio, laddove esistenti, sulla base di specifici accordi.

3. **Case di Accoglienza**

Il soggetto proponente dovrà presentare una proposta per il potenziamento e la gestione di Case di Accoglienza già esistenti da almeno un anno, ossia strutture residenziali dedicate ai soggetti vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, o che si trovino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

in condizioni di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale e identità di genere, in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento, indipendentemente dal luogo di residenza.

Le Case di accoglienza devono offrire anche i servizi minimi propri dei Centri contro le discriminazioni di cui al precedente comma 2, al fine di garantire la necessaria assistenza alle persone LGBT vittime di violenza o discriminazione o in condizioni di vulnerabilità.

Le Case di Accoglienza svolgono la loro attività garantendo la riservatezza e l'anonimato delle vittime e operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.

La Casa di Accoglienza dovrà:

- possedere i requisiti di abitabilità e deve essere articolata in locali idonei a garantire le diverse attività;
 - essere ubicata in un immobile o porzione di immobile di civile abitazione, ovvero in una struttura di comunità, organizzata in modo da garantire locali idonei per l'accoglienza;
 - garantire normali condizioni di stabilità, d'accesso e di sicurezza ed i diversi ambienti che la compongono devono possedere i requisiti igienici, sanitari ed edilizi minimi previsti dalla normativa vigente e la conformità degli impianti e deve assicurare l'alloggio e i beni primari per la vita quotidiana;
 - garantire l'alloggio, il vitto e i beni primari per la vita quotidiana alle persone vittime di discriminazione o violenza o che si trovino in condizioni di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale e identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento;
 - garantire l'affiancamento e il supporto legale, sanitario, psicologico e di mediazione sociale dei soggetti vittime di discriminazione o violenza o che si trovino in condizioni di vulnerabilità fondata sull'orientamento sessuale e identità di genere;
 - predisporre un progetto di accompagnamento individualizzato, con il coinvolgimento del soggetto richiedente, per definire nel dettaglio obiettivi, azioni, rete territoriale attivata, tempi e permanenza nell'abitazione, prevedendo, ove possibile, progetti di reinserimento socio-lavorativo;
 - operare in modo integrato, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, con le forze dell'ordine e le istituzioni del territorio e assicurare i collegamenti diretti con le Strutture di accoglienza e gli altri centri contro le discriminazioni LGBT, laddove esistenti, presenti sul territorio, sulla base di specifici accordi;
 - garantire il servizio sette giorni su sette h 24.
4. Tutte le attività dovranno essere conformi con la normativa vigente anti COVID-19, garantire la sicurezza dei destinatari delle attività e di tutti gli operatori e le persone coinvolte dal Centro o dalla Casa di accoglienza e dunque dovranno a titolo esemplificativo prevedere:
- acquisto di dispositivi di protezione individuale;
 - interventi di sanificazione degli ambienti;
 - costi di gestione strettamente connessi all'operatività dei Centri durante il periodo di emergenza;
 - iniziative per assicurare un adeguato distanziamento sociale nella fruizione dei servizi e a tutelare la salute degli operatori coinvolti nell'erogazione degli stessi.
5. Al fine di garantire un più efficace svolgimento dei servizi, i Centri e le Case di accoglienza devono:
- a) svolgere apposita istruttoria documentale sugli eventuali abusi o discriminazioni o violenze lamentati dal futuro utente;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

- b) raccogliere le eventuali segnalazioni da parte delle strutture sanitarie o socio-assistenziali dislocate sul territorio;
- c) raccogliere informazioni sulle condizioni economiche e socio-lavorative dell'utente, al fine di valutare una soluzione a breve, medio, lungo periodo idonea al caso specifico.

Articolo 6

Professionalità richieste

1. Il soggetto proponente dovrà provvedere allo svolgimento delle menzionate attività avvalendosi di personale con specifiche competenze professionali in grado di offrire ascolto, accoglienza ed assistenza, ed adeguatamente formato sul tema della violenza e delle discriminazioni.
2. Deve essere assicurata l'assistenza attraverso un responsabile della struttura, con funzione di coordinamento e di ulteriori figure quali assistenti sociali, mediatori sociali, psicologi e/o psicoterapeuti, educatori professionali, avvocati civilisti e penalisti, medici specializzati e, ove necessario, mediatori culturali e linguistici, in numero adeguato, nonché garantire la formazione iniziale e continua per gli operatori e per le figure professionali ivi operanti.
3. Le esperienze e la specializzazione delle figure inserite nel gruppo di lavoro dovranno essere comprovate da dettagliati *curricula* da allegarsi alla proposta progettuale. I c.v. dovranno essere redatti in modo da porre in evidenza le esperienze rilevanti ai fini del presente Avviso.
4. Qualora l'aggiudicatario, durante lo svolgimento del servizio, si trovasse nelle condizioni di dover sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà garantire la comprovata esperienza e specializzazione dei sostituti che intende proporre all'UNAR che dovranno comunque vantare requisiti equivalenti, o superiori, a quelli posseduti dai componenti da sostituire.

Articolo 7

Durata dei progetti

1. Ai fini del presente Avviso pubblico i progetti dovranno realizzarsi entro 12 mesi dall'avvio delle attività che dovrà avvenire, inderogabilmente, pena la revoca del finanziamento, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'UNAR di avvenuta registrazione degli atti presso i competenti organi di controllo.

Articolo 8

Risorse programmate

1. L'ammontare totale delle risorse destinate ai progetti di cui al presente Avviso pubblico è di € 4 milioni (euro quattromilioni/00) a valere sul capitolo di spesa 527 "Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere" – Centro di Responsabilità n. 8 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

2. Il contributo per la realizzazione della proposta progettuale presentata potrà al massimo essere pari al 90% del costo totale. Il proponente, pertanto, dovrà garantire un cofinanziamento almeno pari al 10% del costo totale.
3. Il contributo per ciascuna proposta progettuale non potrà, in ogni caso, superare l'importo massimo di € 100.000,00 per i progetti presentati nel caso di Centri contro le discriminazioni e di € 180.000,00 per i progetti presentati nel caso di Case di Accoglienza. Detti massimali sono riferiti alla quota finanziabile dall'UNAR ed è, quindi, possibile presentare progetti che prevedano un costo complessivo superiore, con l'onere di dichiarare come si intende far fronte al residuo finanziamento in proprio o da parte di altro soggetto.
4. In caso di ATS il cofinanziamento potrà essere apportato interamente dal capofila oppure interamente da altro soggetto componente l'ATS, oppure ripartito tra tutti o parte dei componenti l'ATS.
5. I servizi a favore delle vittime di discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere devono essere erogati a titolo gratuito, senza qualsivoglia onere economico o rimborso comunque denominato a carico delle vittime.
6. I progetti che non rispettano in tutto o in parte tali prescrizioni saranno esclusi dalla valutazione.
7. Il progetto potrà prevedere altri finanziamenti o contributi a valere su altri fondi pubblici nazionali ed europei, esclusivamente per attività ad integrazione di quelle realizzate nel progetto. Qualora siano previste ulteriori forme di finanziamento, queste dovranno essere indicate nel piano economico e finanziario.
8. È ammessa, altresì, una quota di cofinanziamento da parte del soggetto proponente o dei componenti l'ATS, qualora prevista, in misura superiore a quella obbligatoria.

Articolo 9 Costi ammissibili

1. Per essere considerati ammissibili, i costi devono essere:
 - necessari per l'attuazione del progetto;
 - previsti nel preventivo economico presentato;
 - generati dal progetto;
 - effettivamente sostenuti e registrati nella contabilità del soggetto proponente che attua il progetto;
 - identificabili, controllabili ed attestati da documenti giustificativi originali.
2. I costi ammessi a finanziamento devono essere riconducibili alle seguenti macrovoci:
 - costi del personale interno (dipendente);
 - costi del personale esterno necessario alla realizzazione del progetto (coordinatore, operatori di accoglienza, assistenti sociali, mediatori sociali, psicologi e/o psicoterapeuti, educatori professionali, avvocati, medici specializzati ecc...);
 - spese per affitto locali;
 - costi per strumenti e attrezzature;
 - spese per il vitto e per l'acquisto di beni primari per la vita quotidiana, nel caso di case di accoglienza;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

- spese per l'acquisto o il noleggio di forniture, servizi strumentali e accessori necessari all'espletamento delle attività progettuali;
 - spese di informazione, pubblicizzazione e comunicazione del progetto;
 - spese generali inerenti al progetto (costi di gestione, consumi, canoni, contributi assicurativi, pulizia locali, etc.) non superiori al 10% del costo complessivo del progetto.
3. Il progetto può prevedere nella misura massima del 10% dell'ammontare dell'intero finanziamento, interventi di ristrutturazione e/o adattamento dei locali adibiti a "Centro" o "Casa".
 4. Potranno essere, altresì previsti interventi nella misura massima del 5% dell'ammontare dell'intero finanziamento relativi all'acquisto degli arredi, atti a garantire la funzionalità e l'utilizzo dei locali adibiti a "Centro" o "Casa".
 5. Non sono ammesse spese per l'acquisto di beni immobili.

Articolo 10

Documentazione richiesta

1. Al fine della presentazione della proposta progettuale, il soggetto proponente dovrà presentare, a pena di esclusione, la propria domanda di partecipazione allegando la seguente documentazione:
 - domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (Allegato 1);
 - formulario per la presentazione della proposta progettuale compilato in ogni sua parte (Allegato 2) in cui dovranno risultare anche i componenti l'ATS, qualora prevista, con l'indicazione del ruolo e/o delle specifiche attività che si impegnano a svolgere, nonché l'indicazione del personale che sarà utilizzato per le prestazioni ed i relativi curricula;
 - piano economico e finanziario (Allegato 3);
 - dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (Allegato 4);
 - dichiarazione di impegno ATS (Allegato 5);
 - se soggetto privato, patto di integrità (Allegato 6);
 - informativa al trattamento dei dati personali (Allegato 7);
 - copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo da cui si evincano i requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, del presente Avviso nel caso di Associazione di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo;
 - relazione delle principali attività realizzate dal soggetto proponente e dagli altri componenti in caso di ATS negli ultimi tre anni;
 - titolo di disponibilità del bene adibito a Centro contro le discriminazioni o Casa di accoglienza;
 - certificato/dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 attestante l'iscrizione agli albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate, ovvero ad Albi regionali appositamente istituiti;
 - dichiarazione con cui si attesta la non partecipazione ad altre proposte progettuali nell'ambito del presente Avviso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

2. La documentazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto proponente e dei componenti l'ATS, qualora prevista.
3. I documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti dei soggetti proponenti a pena di esclusione.
4. In caso di ATS tutti i legali rappresentanti dei singoli componenti l'ATS dovranno sottoscrivere digitalmente i documenti di cui ai precedenti punti, ove richiesto negli allegati a pena di esclusione.
5. In caso di proposta presentata da ATS, essa dovrà, inoltre, illustrare con chiarezza le prestazioni e le parti che verranno attuate da ogni singolo componente l'ATS.
6. All'atto della sottoscrizione della Convenzione, il soggetto aggiudicatario dovrà presentare perizia asseverata da tecnico abilitato con la quale si attesti l'idoneità dei locali adibiti a Centro contro le discriminazioni o Casa di accoglienza, secondo la vigente normativa.

Articolo 11

Termini e modalità per la presentazione della domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 1 al presente Avviso pubblico, corredata dalla documentazione richiesta al punto precedente, a pena di esclusione, dovrà essere inviata all'indirizzo pec.: avvisiebandi.unar@pec.governo.it **entro e non oltre il 10 maggio 2021**. Nell'oggetto della pec dovrà essere indicata la denominazione del soggetto proponente e la seguente dicitura: "Avviso pubblico per la selezione di progetti per centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere". Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine.
2. Tutta la documentazione richiesta di cui all'articolo 10, costituita da allegati in files separati, dovrà essere inviata mediante unica trasmissione. I singoli files dovranno essere nominati con la dicitura del documento cui si riferiscono.

Articolo 12

Responsabile unico del procedimento e procedura

1. Il responsabile unico del procedimento procede d'ufficio alla verifica delle proposte progettuali pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione, al rispetto dei termini di scadenza previsti dal presente avviso e, per i soggetti privati, all'iscrizione agli albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate, ovvero ad Albi regionali appositamente istituiti.
2. Successivamente alle verifiche di cui sopra, il responsabile unico del procedimento provvede a trasmettere, su supporto informatico (USB), alla Commissione di cui al successivo articolo 13 le proposte di progetto risultate ricevibili.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

**UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA**

3. Il responsabile unico del procedimento provvede contestualmente a dare comunicazione ai soggetti interessati dell'esclusione delle proposte progettuali ritenute inammissibili per mancanza dei requisiti di cui al comma 1.
4. I soggetti interessati possono inviare quesiti di interesse generale (FAQ) per posta elettronica certificata all'indirizzo avvisiebandi.unar@pec.governo.it entro e non oltre i sette giorni antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione dei progetti, indicando nella voce "oggetto" la dicitura "Richiesta chiarimenti - Avviso Centri contro le discriminazioni". Le risposte a quesiti di interesse generale (FAQ) saranno pubblicate sui siti istituzionali www.unar.it e www.pariopportunita.gov.it nell'apposita sezione "Bandi e Avvisi".
5. Il responsabile del procedimento è il dott. Roberto Berardi, funzionario in servizio presso l'UNAR.

Articolo 13

Commissione di valutazione e selezione delle proposte

1. Le proposte progettuali pervenute saranno valutate da una Commissione di Valutazione appositamente costituita, composta da un Presidente e quattro componenti, nominata dal Direttore Generale dell'UNAR di seguito alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. La Commissione provvederà alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito delle proposte trasmesse dal RUP. La verifica di ammissibilità sarà finalizzata ad accertare la regolarità della documentazione presentata, di cui all'articolo 10 del presente Avviso.
3. Le proposte in possesso dei requisiti formali prescritti saranno valutate dalla Commissione sulla base di specifici criteri di valutazione. Ai fini della formulazione della graduatoria, per ciascuna proposta e per ciascun criterio di valutazione verrà attribuito un punteggio corredato da sintetica motivazione.
4. Non saranno ammessi a finanziamento i progetti che avranno conseguito un punteggio inferiore a 60.
5. Nel caso in cui due o più progetti conseguano il medesimo punteggio ed occupano nella graduatoria una posizione tale da non permettere l'ammissione al finanziamento di tutti i progetti con pari punteggio, l'ordine di posizione nella graduatoria sarà determinato tramite sorteggio.
6. Nell'eventualità in cui vi siano rinunce, l'UNAR provvederà alla ricollocazione delle risorse scorrendo la graduatoria. Qualora nello scorrimento della graduatoria si verificasse parità di punteggio, sarà finanziato il progetto individuato mediante sorteggio.
7. Di seguito sono riportati i criteri che verranno utilizzati per le suddette operazioni di valutazione, con i relativi punteggi massimi attribuibili.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

• QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI

Criteria	Indicators	Punti	
AREA 1 Impatto qualitativo del progetto rispetto ai destinatari	Completezza ed esaustività dell'intervento proposto	Fino a 10	50 punteggio massimo
	Numero delle persone destinatarie dell'intervento	Fino a 8	
	Articolazione degli interventi in relazione all'ambito territoriale di riferimento del progetto	Fino a 10	
	Tipologia e qualità degli interventi e dei servizi proposti nell'ambito del progetto (pronta accoglienza, accoglienza residenziale, assistenza specialistica, formazione, inclusione socio-lavorativa ecc.)	Fino a 14	
	Qualità del team di lavoro	Fino a 8	
AREA 2 Impatto del progetto rispetto alla costruzione e mantenimento di reti territoriali	Operatività dei partner formalmente coinvolti nel progetto e loro coerenza nelle attività progettuali	Fino a 5	20 punteggio massimo
	Capacità di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio	Fino a 5	
	Complementarietà degli interventi progettuali con altre azioni promosse dai Servizi delle Regioni e degli Enti locali di riferimento (ad es. servizi socio-sanitari, di formazione, di inserimento lavorativo ecc.)	Fino a 10	
AREA 3 Ulteriori finanziamenti/sostenibilità	Capacità di attivare altri finanziamenti da enti pubblici e/o da programmi europei/nazionali per azioni che rappresentano una integrazione rispetto alle attività del progetto, nell'ottica della sostenibilità.	Fino a 6	10 punteggio massimo
	Presenza di cofinanziamento volontario (superiore al 10% obbligatorio) da parte del soggetto proponente o di soggetti pubblici o privati partner del progetto	Fino a 4	
Totale		80	



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

• QUALITÀ DEL PIANO FINANZIARIO

Congruità del piano finanziario in relazione alle attività da realizzare	Fino a 10	20
Coerenza tra le voci di costo e i risultati attesi	Fino a 10	Punteggio massimo
Totale		20

Articolo 14

Graduatoria, Convenzione ed erogazione del finanziamento

1. L'Ufficio, sulla base degli esiti della valutazione e dei punteggi conseguiti da ciascuna proposta progettuale, approverà e pubblicherà (sui siti internet del Governo, del Dipartimento per le Pari Opportunità e dell'UNAR) la graduatoria, con indicazione dei progetti ammessi a finanziamento e non ammessi a finanziamento. Entro 10 giorni dalla pubblicazione della detta graduatoria, sarà possibile presentare eventuali istanze di riesame, che saranno esaminate entro il termine indicativo di 10 giorni. La pubblicazione della graduatoria sui suddetti siti (www.governo.it, www.pariopportunita.gov.it e www.unar.it) avrà valore di comunicazione ufficiale, non essendo previste forme di comunicazione scritta individuali.
2. I progetti saranno finanziati nel limite di cui all'articolo 8 e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili per il presente Avviso pubblico, sulla base della graduatoria definitiva.
3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione, i soggetti proponenti dovranno stipulare con l'Ufficio apposito Atto di Convenzione debitamente sottoscritto digitalmente.
4. Nel caso di presentazione del progetto da parte di un'associazione temporanea di scopo (ATS) il responsabile capofila dovrà trasmettere l'atto costitutivo della stessa prima della sottoscrizione dell'atto di concessione del finanziamento.
5. L'Atto di Convenzione è l'atto formale che definisce e disciplina le attività da realizzare, i costi ammissibili, l'importo del finanziamento, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dei soggetti proponenti previsti dalla normativa vigente.
6. Al fine della sottoscrizione il soggetto aggiudicatario dovrà presentare:
 - se soggetto privato, apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa emessa a garanzia dell'importo oggetto del finanziamento e per la durata del periodo di attuazione del progetto;
 - polizza di assicurazione, stipulata dal soggetto proponente per la responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per fatti o omissioni;
 - dichiarazione di conto corrente dedicato;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000 ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto sulle Imposte dirette sul Reddito (ai sensi dell'articolo 28, comma secondo, del d.P.R. 29/09/1973, n. 600).
- 7. L'Ufficio erogherà il finanziamento stabilito nella Convenzione con le seguenti modalità:
 - a) una prima erogazione pari al 40% dell'importo finanziato, a titolo di corrispettivo per le attività istruttorie e per l'avvio operativo delle attività, previa approvazione da parte dell'UNAR del piano di dettaglio delle attività comprensivo di cronoprogramma, piano finanziario e dichiarazione di avvio delle attività, da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell'UNAR dell'avvenuta registrazione da parte degli organi competenti;
 - b) una seconda erogazione pari al 35%, previa richiesta da parte del Soggetto aggiudicatario, da presentare decorsi 6 mesi dall'avvio delle attività, corredata dalla presentazione della relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle attività realizzate (SAL), nella quale le stesse dovranno essere descritte in modo chiaro e dettagliato, nonché dalla presentazione di una relazione attestante le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con allegati i giustificativi delle stesse (da trasmettersi anche su supporto informatico), oggetto di approvazione da parte dell'UNAR;
 - c) il saldo sarà erogato, previa presentazione di una relazione finale nella quale le attività dovranno essere descritte in modo chiaro e dettagliato, nonché di una relazione attestante le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con allegati i giustificativi delle stesse, oggetto di approvazione da parte dell'UNAR.
- 8. Le spese sostenute dovranno essere dimostrate mediante la presentazione delle copie delle fatture quietanzate, secondo la normativa vigente, attraverso il bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.
- 9. Tutta la documentazione prodotta ai fini del pagamento dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo avvisiebandi.unar@pec.governo.it.
- 10. Le spese effettivamente sostenute e documentate dovranno essere comprensive della quota di cofinanziamento a carico del soggetto proponente.
- 11. Nel caso in cui risulterà, dalla documentazione presentata, un ammontare di spese inferiori a quelle preventivate, il saldo sarà corrisposto fino a concorrenza dell'importo complessivo delle spese effettivamente sostenute al netto del 10% a carico del soggetto attuatore dell'intervento.
- 12. L'UNAR effettuerà il monitoraggio delle attività, riservandosi di effettuare verifiche in loco per accertare l'effettiva esecuzione degli interventi.

Articolo 15

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 GDPR

1. Ai sensi del D.P.C.M. del 1° giugno 2018, il titolare del trattamento dei dati personali è la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, con sede in largo Chigi 19, 00187



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

Roma; Email: segreteriapariop@governo.it; PEC: pariopportunita@mailbox.governo.it - Centralino: +39 0667791.

2. Il titolare del trattamento dei dati personali fornisce le informazioni in merito ai dati personali trattati per la partecipazione alla selezione ed al finanziamento dei progetti. L'Ufficio utilizzerà i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso pubblico ed esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo nonché per le attività ad esso correlate e conseguenti.
3. La base giuridica del trattamento è l'art. 6, lett. e, del Reg. UE 2016/679. I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal Regolamento UE attraverso procedure adeguate a garantire la riservatezza degli stessi. I dati non saranno trattati mediante processi decisionali automatizzati. Tutti i dati sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.
4. Il trattamento dei dati personali potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto dalle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti. L'eventuale mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'Avviso pubblico.
5. I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti autorizzati al trattamento da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità - Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
6. La diffusione dei dati personali avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento. La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute nonché di dati giudiziari forniti non è ammessa.
7. Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei dati personali a un Paese Terzo.
8. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Dipartimento per le Pari Opportunità - Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, nei casi previsti, tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679: diritto di accesso, di rettifica, alla cancellazione, di limitazione, portabilità dei dati, opposizione, fermo restando il diritto dell'interessato di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Articolo 16

Informazione e pubblicità

Gli atti della procedura saranno pubblicati sui siti istituzionali del Governo, del Dipartimento per le Pari Opportunità e su quello dell'UNAR in apposita sezione "Bandi e Avvisi".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

Articolo 17 Utilizzo del logo

1. Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale dell'UNAR con la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali" sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni.

Articolo 18 Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura del presente Avviso viene esercitato ai sensi della vigente normativa in materia di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi della Pubblica amministrazione, nonché di accesso civico.

Articolo 19 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Roma, 10 marzo 2021

Il Direttore Generale
dott. Loukarelis Triantafillos